


COMUNE DI BORBONA
PROVINCIA DI RIETI



REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Consiglieri Comunali**
- Art. 2 Prima seduta del Consiglio**
- Art. 3 Primi adempimenti del Consiglio**

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

- Art. 4 Composizione**
- Art. 5 Costituzione**
- Art. 6 Presa d'atto del Consiglio**
- Art. 7 Conferenza dei Capigruppo**

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 8 Sede riunioni**
- Art. 9 Sessioni**
- Art. 10 Convocazione**
- Art. 11 Seduta della prima convocazione**
- Art. 12 Seduta seconda convocazione**
- Art. 13 Ordine del giorno**
- Art. 14 Sedute - Adempimenti preliminari**
- Art. 15 Pubblicità e segretezza delle sedute**

TITOLO IV

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art. 16 Ordine durante le sedute.**
- Art. 17 Sanzioni disciplinari**
- Art. 18 Tumulto in aula**
- Art. 19 Comportamento del pubblico**
- Art. 20 Prenotazione per la discussione**
- Art. 21 Svolgimento interventi**
- Art. 22 Durata interventi**
- Art. 23 Dichiarazione di voto**
- Art. 24 Verifica numero legale**
- Art. 25 votazione**
- Art. 26 Irregolarità nella votazione**
- Art. 27 Verbalizzazione delle riunioni**
- Art. 28 Diritti dei Consiglieri**
- Art. 29 Revoca e modifica deliberazioni**
- Art. 30 Segretario – Incompatibilità**

TITOLO V

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- Art. 31 Diritto all'informazione**

Art. 32 Interrogazioni

Art. 33 Risposta alle interrogazioni

Art. 34 Mozioni

Art. 35 Svolgimento delle mozioni

Art. 36 Emendamenti alle mozioni

Art. 37 Ordini del giorno riguardanti mozioni

Art. 38 votazione delle mozioni

TITOLO VI

PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 39 Proposta di mozione di sfiducia. Revoca e sostituzione degli Assessori

Art. 40 Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

Art. 41 Disposizioni finali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Consiglieri Comunali

1. Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, disciplina al Titolo III: "Organi", Capo I: "Organi di governo del Comune e della Provincia", l'individuazione degli organi di governo tra cui il Consiglio, la composizione dello stesso, l'elezione e le attribuzioni
2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco (art. 40, 5° comma, D.Lgs. 267/2000).
2. La prima convocazione del Consiglio è disposta entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla convocazione (art. 40, 1° comma, D.Lgs. 267/2000).

Art. 3

Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art. 41 del T.U. citato, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - esame della condizione degli eletti;
 - convalida degli eletti;
 - giuramento del Sindaco,
 - comunicazione dei componenti della Giunta,
 - altri oggetti all'ordine del giorno.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 4

Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti dai Consiglieri eletti, ognuno con riferimento alla lista di appartenenza al momento delle elezioni.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel comma precedente, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei 5 (cinque) giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa, cessati dalla carica, debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro i 5 (cinque) giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

Art. 5

Costituzione

1. Nei 10 (dieci) giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segreteria Comunale la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del Capogruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di Capogruppo il Consigliere che

ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti. I gruppi consiliari si danno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui sopra.

2. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare, nel termine massimo di giorni 15 (quindici), comunicazione alla Segreteria Comunale dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capigruppo e quest'ultima potrà durare in carica per un periodo massimo di giorni 30 (trenta).

Art. 6

Presenza d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto della avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, la designazione dei Capigruppo ed ogni successiva variazione.

Art. 7

Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere, all'ordine del giorno.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 8

Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala consiliare, oppure in un altro edificio di proprietà comunale o in luoghi in cui sia comunque assicurato il normale accesso del pubblico, e ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

2. In caso di impedimento, per qualsiasi ragione, dell'utilizzo della sala consiliare e quindi la riunione debba tenersi al di fuori della stessa, il Sindaco deve dare notizia al pubblico, del luogo all'uopo prescelto, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 9

Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.

Sessione ordinaria: si intende la normale gestione delle attività amministrative del comune così come definito nei programmi di lavoro e dalle norme statutarie.

Sessione Straordinaria: si intendono quelle convocazioni che richiedono una delibera straordinaria su argomenti di gestione non prevedibili nella normale attività amministrativa.

Le Sessioni potranno avere carattere di urgenza nel caso di avvenimenti di particolare gravità per i quali si richiedono risoluzioni d'urgenza.

Art. 10

Convocazione

1. La convocazione del Consiglio va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio, ovvero nei luoghi indicati dai Consiglieri, a mezzo del messo comunale, a mezzo

telegramma, a mezzo fax, oppure per posta elettronica (e. mail) purché riconosciuto valido dal singolo consigliere previa comunicazione scritta dello stesso.

2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se, in assenza del Consigliere, si consegna a qualsiasi persona presente nel luogo indicato. In caso di assenza di qualsiasi persona abilitata a ricevere l'atto, vale la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

3. Il Consigliere che sia residente in altro Comune ha l'obbligo di eleggere un domicilio nel territorio comunale e in via subordinata un indirizzo al quale inviare comunicazioni a mezzo fax oppure posta elettronica: in quest'ultimo caso, tuttavia, il Comune non è responsabile per impossibilità di trasmissione dovuta a guasti tecnici o a sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica.

4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

5. L'avviso per le sessioni ordinarie e straordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la prima riunione;

6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 48 ore prima.

7. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, a cura del Messo Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio contestualmente agli avvisi ai Consiglieri.

8. Nell'avviso di prima convocazione dovrà essere indicata anche la data della seconda convocazione.

9. Al momento in cui viene protocollata la convocazione deve essere disponibile, per eventuali consultazioni e/o fotocopiatura, tutta la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 11

Seduta della prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune più il Sindaco o chi ne fa le veci. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno 4 (quattro) Consiglieri oltre al Sindaco o chi lo sostituisce.

2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 12

Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non ha potuto aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non ha avuto prosecuzione per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

3. L'avviso per la seconda convocazione, nel caso si renda necessario, è rinnovato, nel minor tempo possibile, soltanto ai Consiglieri non intervenuti alla prima convocazione o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti nei termini e nei modi in cui al precedente comma 3.

Art. 13

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei Consiglieri assegnati.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, il Sindaco prevederà l'inserimento delle questioni proposte nell'ordine del giorno.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e debitamente istruiti.
4. L'inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un Gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14

Sedute - Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco o chi lo sostituisce dà lettura dell'oggetto delle deliberazioni adottate nella seduta precedente, che siano già pubblicate ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
2. I verbali vengono approvati per alzata di mano.

Art. 15

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO IV DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 16

Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco o a chi lo sostituisce, spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica può entrare nella sala delle riunioni, all'occorrenza può esserne richiesta espressamente la presenza dal Sindaco.

Art. 17

Sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco o da chi lo sostituisce.
2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronuncia parole sconvenienti, il Sindaco o chi lo sostituisce, potrà procedere ad un richiamo formale e potrà disporre l'iscrizione a verbale del richiamo stesso. Nel caso il richiamo consenta di proseguire il regolare svolgimento del Consiglio, senza incorrere nelle condizioni del successivo punto 3, il Consigliere richiamato, alla fine della seduta, potrà fornire spiegazioni al Consiglio circa il suo comportamento; in conseguenza di ciò, il Sindaco o chi lo sostituisce potrà disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Nel caso il Consigliere richiamato persista nel suo atteggiamento o provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto, il Sindaco o chi lo sostituisce, può proporre al Consiglio l'esclusione dall'aula, del Consigliere richiamato. Se il Consigliere non abbandonasse l'aula, il Sindaco o chi lo sostituisce sospenderà la discussione e potrà sciogliere la seduta. Se ciò avvenisse si procederà come disposto nel successivo Art.18-2.

Art. 18

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco o chi lo sostituisce, sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo, in cui sia in sede il Segretario Comunale, alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.
3. Il consigliere assente all'udienza di cui al punto 1, ha comunque diritto di partecipare alla seduta aggiornata.

Art. 19

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco o di chi lo sostituisce, non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco o chi lo sostituisce, può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 20

Prenotazione per la discussione

1. All'inizio della seduta, i Consiglieri che lo desiderano, potranno prenotarsi a parlare per la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 21

Svolgimento interventi

1. Il Sindaco o chi lo sostituisce, concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, a suo insindacabile giudizio, l'ordine degli interventi.
2. I Consiglieri possono scambiarsi tra loro l'ordine di prenotazione, dandone comunicazione al Sindaco o a chi lo sostituisce; nella discussione su uno stesso argomento, i Consiglieri dopo l'esposizione e l'eventuale risposta, hanno diritto di replica. Rimane diritto di parola per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento ed all'ordine del giorno.

Art. 22

Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco o a chi lo sostituisce.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) I 10 (dieci) minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42 del T.U. citato;
 - b) I 5 (cinque) minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco o chi lo sostituisce, può togliergli la parola, dopo averlo invitato 2 (due) volte a concludere.
4. Il Sindaco o chi lo sostituisce, richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di 10 (dieci) minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale. I 10 (dieci) minuti non sono cumulabili con il tempo a disposizione per l'intervento verbale di cui ai punti 2 a,b sopra.

6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra, ad eccezione delle interruzioni o dei rimandi scaturiti dalle condizioni previste agli Art.17;18;24.

Art. 23

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio Gruppo per un tempo non superiore a 5 (cinque) minuti.
2. Iniziata la votazione, non è concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 24

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Sindaco o chi lo sostituisce, ove accerti la mancanza del numero legale, scioglie la seduta. Gli argomenti che non si sono potuti trattare, faranno oggetto dell'ordine del giorno del Consiglio successivo.

Art. 25

Votazione

1. I Consiglieri votano in forma palese per alzata di mano.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Terminate le votazioni, il Sindaco o chi lo sostituisce, con l'assistenza di 3 (tre) Consiglieri (di cui almeno uno di minoranza se presente) con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, che comunque non potrà essere inferiore a 3.
4. Le schede bianche e quelle nulle non si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 26

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco o chi lo sostituisce, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 27 Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale; debbono indicare sinteticamente i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Ciascun Consigliere ha diritto di presentare dichiarazioni scritte che vengono acquisite al protocollo comunale per essere allegate alla verbalizzazione del punto all'ordine del giorno o può dettare al Segretario una sua dichiarazione che, riprodotta testualmente nel brogliaccio, sarà poi sottoscritta dal dichiarante.
3. I verbali delle delibere, sottoscritti dal Sindaco o da chi lo sostituisce e dal Segretario, devono essere approvati dall'Assemblea Consiliare nei modi di cui al secondo comma dell'art. 14.

Art. 28

Diritti dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo, in forma di dichiarazione scritta da allegarsi al verbale oppure sotto dettatura al Segretario senza eccedere il tempo massimo di 5 minuti.

Art. 29

Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni consiliari che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove non contengano l'espressa menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 30

Segretario – Incompatibilità

1. Il Segretario comunale o chi lo sostituisce, deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tale caso, il Consiglio, sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di Segretario verbalizzante.

TITOLO V
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 31

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune nel rispetto delle modalità di cui al Regolamento d'accesso ex Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 32

Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri. Il Consigliere può accettare una risposta verbale, se il Sindaco riterrà opportuno rispondere seduta stante o può chiedere una risposta scritta. In tal caso il Sindaco è tenuto a rispondere entro 30 (trenta) giorni a norma dell'art. 43, 3° comma del T.U.

Art. 33

Risposta alle interrogazioni

1. E' facoltà del Sindaco inserire il punto all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.
2. Nel caso in cui il Sindaco ravvisi l'opportunità di rispondere all'interrogazione del o dei Consiglieri in seduta consiliare, ne dà comunicazione al Consigliere entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'interrogazione, prevedendo espressamente l'argomento nell'ordine del giorno.
3. La risposta dell'interrogazione è esposta in non più di 10 minuti (dieci) e la replica dell'interrogante non può durare più di 5 (cinque) minuti.
4. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi.
5. L'assenza non motivata dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco o di chi lo sostituisce, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 34

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 35

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai 5 (cinque) minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai 5 (cinque) minuti, un Consigliere per ogni Gruppo ed un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 5 (cinque) minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 36

Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 37

Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, sarà possibile una breve illustrazione da parte dei proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 38

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, che comunque non potrà essere inferiore a 3.

TITOLO VI PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 39

Proposta di mozione di sfiducia. Revoca e sostituzione degli Assessori

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52 del T.U. citato.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 40

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione in misura di € 0,10 (dieci centesimi) a facciata da versarsi all'Economo Comunale, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura a norma e per gli effetti del Regolamento di accesso e della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Tale importo, potrà essere rivisto con delibera del Consiglio Comunale.

Art. 41

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa generale contenuta nel citato T.U. e nelle disposizioni di legge in materie specifiche.